



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPROVATO UN NUOVO MODELLO PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE

Con Provvedimento direttoriale datato 19 marzo 2009, è stato approvato il nuovo modello TR da presentare in relazione alle richieste di rimborso e/o compensazione del credito Iva infrannuale al verificarsi delle condizioni previste dall'art.38-*bis* del DPR n.633/72.

Il nuovo modello - che sostituisce quello in precedenza approvato con Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2008 - dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2009, da presentare entro il termine perentorio del prossimo 30 aprile 2009.

Tale modello deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica (obbligo previsto dal D.M. Economia e Finanze del 3 marzo 2008, emanato in attuazione dell'art.1, co.215, della Legge Finanziaria 2008).

Il nuovo modello TR non presenta novità strutturali, ma risulta innovato per quanto riguarda il contenuto delle istruzioni alla sua compilazione. In particolare:

- ⇒ nella tabella generale dei codici carica viene inserito un nuovo codice "9" relativo al soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc);
- ⇒ analogamente a quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione annuale Iva2009, vengono soppressi tutti i riferimenti alle disposizioni dell'art.40 co.8 del D.L. n.331/93 riguardanti il trattamento di alcune prestazioni di intermediazione: tale disposizione, infatti, in aderenza a quanto affermato nella R.M. n.437/E/08, è stata implicitamente abrogata a favore della previsione contenuta nella lett.f-*quinquies*) dell'art.7 del DPR n.633/72. Tale indicazione, interessa la compilazione del rigo TA16 del nuovo modello TR, che per effetto di tale interpretazione non deve più accogliere tali operazioni di intermediazione.

Relativamente all'ipotesi di rimborso costituita dall'acquisto o importazione di beni ammortizzabili (che ai fini del rimborso trimestrale deve soddisfare l'ulteriore condizione di prevalenza dei 2/3 sul totale degli acquisti o informazioni effettuate nel trimestre), occorre ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

in la recente **C.M.**
n.8/E/09

l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell'Iva rimborsabile è necessario escludere *"l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza"*;

con riferimento ai beni strumentali acquisiti tramite contratto di *leasing*, invece, con la **R.M. n.392/07** (richiamata nelle istruzioni)

l'Agenzia ha precisato che non deve essere considerata – ai fini della richiesta del rimborso o compensazione del credito trimestrale tramite modello TR - l'Iva relativa ai canoni di locazione finanziaria, in quanto trattasi di beni non ancora di proprietà del soggetto utilizzatore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016